


27 settembre 2016

---

# Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria – revisione parziale

## Punti chiave

---



L'art. 12 cpv. 2<sup>bis</sup> dell'Ordinanza sulle banche (OBCR), entrato in vigore il 1° gennaio 2016, obbliga le banche svizzere a concludere nuovi contratti che sottostanno al diritto estero o prevedono un foro estero soltanto se le controparti riconoscono preventivamente in via contrattuale un eventuale differimento della disdetta di contratti ordinato dalla FINMA in conformità all'articolo 30a Legge sulle banche (LBCR). Tale disposizione lascia tuttavia molte questioni aperte. Nell'ottica di chiarirle, nell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA) devono essere introdotte delle disposizioni di esecuzione. In particolare, occorre disciplinare i seguenti aspetti:

1. chiarire quale tipologia di contratti rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12 cpv. 2<sup>bis</sup> OBCR;
2. chiarire quali società del gruppo di banche e commercianti di valori mobiliari svizzeri sono assoggettati all'obbligo;
3. chiarire che l'obbligo di adeguamento ai sensi dell'art. 12 cpv. 2<sup>bis</sup> OBCR si applica unicamente in caso di modifiche ai contratti e di stipulazione di nuovi contratti;
4. definire consone deroghe all'obbligo di adeguamento per determinati contratti (p. es. per contratti con infrastrutture del mercato finanziario); e
5. regolamentare i termini di applicazione.